

L'Agenzia informa n. 6/2004

Periodico bimestrale pubblicato dall'Agenzia delle Entrate

Ufficio Relazioni Esterne - Sezione Prodotti Editoriali

Distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento,
tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Antonio Iorio

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura della Sezione Prodotti Editoriali

Direzione e redazione viale Europa, 242 - 00144 Roma

Hanno collaborato:

Sandra Amovilli, Tiziana Sabattini, Barbara Scarpa, Valter Michele Palano

Si ringraziano:

la Direzione generale risorse finanziarie e strumentali
e l'Osservatorio per l'educazione stradale e sicurezza
della Regione Emilia Romagna

Progetto grafico Meta Studio di Mauro Fanti

Stampa Rotostampa srl - Nusco • Essestampa - Napoli

Questo numero è stato chiuso in tipografia il 16 novembre 2004

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it

l'agenzia **6** 2004 informa

FISCO E MOTORI: ISTRUZIONI DI GUIDA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Relazioni Esterne
Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

INDICE

CAPITOLO I - LE TASSE AUTOMOBILISTICHE	3
PREMESSA	3
1.1. CHI È TENUTO A PAGARE IL BOLLO	4
1.2. MODALITÀ DI CALCOLO	5
1.3. IL PAGAMENTO DEL PRIMO BOLLO	7
1.4. IL RINNOVO DEL BOLLO AUTO	8
1.5. DOVE PAGARE IL BOLLO	8
1.6. LE ESENZIONI PER I DISABILI	9
1.7. I VEICOLI ELETTRICI E A GAS	9
1.8. LE “VECCHIE” AUTO	10
1.9. AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ECOLOGICI	10
1.10. PAGAMENTI TARDIVI	10
1.11. I RIMBORSI	11
1.12. L’IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	11
CAPITOLO II - I VEICOLI AZIENDALI: LE IMPOSTE SUL REDDITO	12
PREMESSA	12
2.1. DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DAL REDDITO	13
2.2. DEDUCIBILITÀ PARZIALE DAL REDDITO	14
2.3. ALTRI CASI DI DEDUCIBILITÀ	17
2.4. LA CESSIONE DEL VEICOLO AZIENDALE	19
2.5. FRINGE BENEFIT – LAVORATORI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	20
CAPITOLO III - I VEICOLI AZIENDALI: L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	22
PREMESSA	22
3.1. INDETRAIBILITÀ DI TIPO OGGETTIVO	23
3.2. DETRAIBILITÀ TOTALE	24
CAPITOLO IV - I VEICOLI AZIENDALI: LA SCHEDA CARBURANTE	25
CAPITOLO V - LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI	27
PREMESSA	27
5.1. CHI NE HA DIRITTO E PER QUALI VEICOLI	27
5.2. LE AGEVOLAZIONI IVA	28
5.3. LE AGEVOLAZIONI IRPEF	29
5.4. ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO	30
5.5. ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ	31
APPENDICE	32
I QUESITI PIÙ FREQUENTI	32
DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E DETRAIBILITÀ DELL’IVA: QUADRO RIASSUNTIVO	35
PER SAPERNE DI PIÙ	37

I. LE TASSE AUTOMOBILISTICHE

PREMESSA

Dal 1° gennaio 1999, in base alla Legge n. 449 del 27 dicembre 1997, le competenze in materia di tasse automobilistiche sono state trasferite alle Regioni a Statuto Ordinario ed alle Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento.

Dal 1° gennaio 2004 sono entrate in vigore le singole leggi regionali; tariffe, arrotondamenti e agevolazioni possono quindi essere diverse a seconda della residenza/sede dell'intestatario del veicolo. In molte regioni la situazione normativa e tariffaria è rimasta invariata rispetto al 2003; modifiche significative sono state invece introdotte in:

Lombardia	(con legge regionale n. 10 del 14/07/2003)
Piemonte	(con legge regionale n. 23 del 23/09/2003)
Puglia	(con legge regionale n. 25 del 04/12/2003)
Toscana	(con legge regionale n. 58 del 19/12/2003)
Emilia Romagna	(con legge regionale n. 30 del 22/12/2003)

È possibile ottenere informazioni dettagliate consultando:

- il sito dell'Automobil Club Italia, **www.aci.it** per le province autonome e le regioni convenzionate con l'ACI (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Bolzano, Trento);
- i singoli siti regionali:

Abruzzo	www.regione.abruzzo.it	Basilicata	www.regione.basilicata.it
Prov. A. Bolzano	www.provinz.bz.it	Calabria	www.regione.calabria.it
Campania	www.regione.campania.it	Emilia Romagna	www.regione.emilia-romagna.it
Friuli Venezia G.	www.regione.fvg.it	Lazio	www.regione.lazio.it
Liguria	www.regione.liguria.it	Lombardia	www.regione.lombardia.it
Marche	www.regione.marche.it	Molise	www.regione.molise.it

Piemonte	www.regione.piemonte.it	Puglia	www.regione.puglia.it
Sardegna	www.regione.sardegna.it	Sicilia	www.regione.sicilia.it
Toscana	www.regione.toscana.it	Prov. Aut. Trento	www.provincia.trento.it
Umbria	www.regione.umbria.it	Valle D'Aosta	www.regione.vda.it
Veneto	www.regione.veneto.it		

- Per le regioni a Statuto Speciale (Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta) ulteriori riferimenti sono anche contenuti nel sito dell' Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Nel sito dell'**Agenzia delle Entrate**, menù **servizi** alla voce **Bollo Auto**, sono presenti 2 sistemi di calcolo automatico (in base alla targa ed in base ai Kw o Cv). Per i versamenti tardivi il servizio calcola anche l'importo della sanzione e degli interessi.

1.1 - CHI È TENUTO A PAGARE IL BOLLO

La tassa automobilistica per gli **autoveicoli** è una tassa di possesso; quindi, anche in assenza di utilizzo, deve essere versata da chi risulta essere **proprietario** del veicolo **l'ultimo giorno utile per il pagamento**.

*In **Lombardia** è tenuto al pagamento il soggetto che risulta essere proprietario del veicolo il primo giorno di ogni periodo d'imposta.*

Rilevano a tal fine le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (per i veicoli in esso iscritti) o dei registri di immatricolazione (per i rimanenti veicoli).

La radiazione del veicolo dal PRA o l'annotazione della perdita di possesso fa venir meno l'obbligo del rinnovo a partire dal periodo d'imposta successivo.

*I residenti in **Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Puglia** non sono tenuti a pagare il rinnovo se la perdita di possesso avviene entro il mese successivo alla scadenza.*

La perdita di possesso può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che ha **effetto dalla data della sua sottoscrizione**; tuttavia può avere efficacia retroattiva se quanto attestato è confermato da dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivenuta o da un documento provante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo.

In caso di vendita, è responsabile del versamento il soggetto che risulta essere proprietario l'ultimo giorno utile per il pagamento (a tal fine rileva la data in cui l'atto di vendita viene autenticato dal

notaio e non quella di trascrizione al PRA). Nel caso in cui un autoveicolo venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento.

La tassa automobilistica per i **ciclomotori, gli scooter, le moto fino a 50 cc e i quadricicli leggeri** è invece una tassa di circolazione; deve quindi essere pagata solo se il veicolo viene utilizzato su strade pubbliche aperte al traffico ed è responsabile del pagamento chi lo mette in strada.

Per i **quadricicli leggeri** (micro vetture non targate) con cilindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 Kw (cd. "Minicar"), deve essere corrisposta la tassa di circolazione, con decorrenza gennaio/dicembre, pari a 50,00 euro.

Per le vetture alimentate a gasolio, in Lombardia, occorre aggiungere a questo importo un euro per ogni Kilowatt di potenza del motore.

1.2 - MODALITÀ DI CALCOLO

Dal 1° gennaio 1998 il calcolo delle tasse automobilistiche per autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo, autobus, autoveicoli ad uso speciale e motocicli viene effettuato in base alla potenza effettiva espressa in kilowatt. Questo dato si trova nel secondo riquadro della Carta di circolazione, tre righe sopra l'indicazione della potenza espressa in cavalli.

2		N°051269RM090396		TARGA	
CARROZZERIA 57-		CHIUSA 3 PORTE			
MOTORE		DIMENSIONI		POTENZE	
tipo	NGA	cilindrata cm³		1415	
tempo/comb	4/ BENZ	cilindrata cm³		1765	
	04	cilindrata cm³		1300	
	1989	cilindrata cm³			
pot. max KW	97,00	cilindrata cm³			
	06H	cilindrata cm³			
	6000	cilindrata cm³			
pot. fiscale CV	20	cilindrata cm³			
	05	cilindrata cm³			
	1/3,26	cilindrata cm³			
155/65 R14 86V = 195/60 R14 86V =		cilindrata cm³			
SILENZIOSITÀ		cilindrata cm³			
APRESSO		cilindrata cm³			
VE. CIC. MFL		cilindrata cm³			
RISPETTA LA DIRETTIVA 93/59		cilindrata cm³			
CEE CON CATALIZZATORE		cilindrata cm³			
VEL. MAX = 205,00		cilindrata cm³			
POTENZA/TARGA = 068,55 KW/T		cilindrata cm³			

Per i veicoli immatricolati a partire dalla fine del 1999, muniti della Carta di circolazione più recente, l'indicazione della potenza si trova sotto la voce "P.2".

Se manca l'indicazione dei Kw, la tassa dovrà essere versata in relazione alla potenza massima espressa in Cv, indicata sulla Carta di circolazione. In caso di Kilowatt o cavalli vapore espressi con cifre decimali, l'arrotondamento si ottiene con il troncamento dei decimali.

La potenza effettiva del veicolo deve essere moltiplicata per un coefficiente valido su quasi tutto il territorio nazionale salvo piccole variazioni che riguardano solo alcune regioni.

Tariffa	Nazionale	Marche	Veneto Calabria Campania	Lombardia	Piemonte
Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo					
al kw	2,58	2,79	2,84	2,58	2,58
a Cv	1,90	2,05	2,09	1,90	1,90
Autovetture e autoveicoli a uso promiscuo a gasolio non "ecologici"					
al kw	7,82	8,44	8,60	7,82	7,82
a Cv	5,76	6,22	6,34	5,76	5,76
Motocicli fino a 11 kw (o 15 Cv) e ciclomotori					
Fissa	19,11	20,63	21,02	22,00	22,00
Motocicli superiori a 11 kw (o 15 Cv)					
Fissa +	19,11+	20,63+	21,02+	22,00+	22,00+
al kw	0,88	0,95	0,97	1,00	1,00
a Cv	0,65	0,70	0,72	0,74	0,74
Veicoli con almeno 30 anni e veicoli storici (fra i 20 e i 30 anni)					
Fissa per le AUTO	25,82 *	27,88	28,40	30,00 (solo le auto non iscritte nei registri)	30,00 **
Fissa per le MOTO	10,33*	11,15	11,36	20,00 (solo le moto non iscritte nei registri)	20,00 **

* In Toscana i veicoli storici ultraventennali pagano una tassa fissa di euro 60 per le auto e di euro 25 per le moto

** Tariffe valide anche per la Puglia

L'importo del bollo da versare deve essere arrotondato ai centesimi (per difetto se il terzo decimale è inferiore a 5, per eccesso se è pari o superiore a 5).

Per i veicoli immatricolati nella provincia di **Trento** l'importo deve essere arrotondato all'euro.

1.3 - IL PAGAMENTO DEL PRIMO BOLLO

Il **primo bollo** deve essere pagato entro il mese di immatricolazione ovvero, se questa avviene negli ultimi dieci giorni del mese, entro l'ultimo giorno del mese successivo. La data di immatricolazione si rileva dalla carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio di via rilasciato dall'ufficio provinciale della ex Motorizzazione civile. Il mese di immatricolazione deve essere sempre pagato per intero (anche nel caso limite di immatricolazione avvenuta l'ultimo giorno del mese).

Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Lombardia e in Piemonte il primo pagamento decorre dal mese di immatricolazione, può essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo e copre sempre 12 mesi.

Il numero minimo di mensilità da pagare varia in funzione della potenza dell'auto:

- **fino a 35Kw** il primo pagamento deve coprire il mese di immatricolazione ed essere effettuato per un periodo **superiore a 6 mesi** (ma non superiore a 12) fino a raggiungere le scadenze di **gennaio o luglio** successive;
- **da 36Kw** il primo pagamento deve coprire il mese di immatricolazione ed essere effettuato per un periodo **superiore a 8 mesi** (ma non superiore a 12) fino a raggiungere le scadenze di **aprile, agosto o dicembre** successive.

ESEMPIO: AUTOVETTURA DI KW 38 IMMATRICOLATA IN EMILIA ROMAGNA IL 30 GIUGNO 2004

Il versamento del primo bollo, eseguito entro il 31 luglio 2004, dovrà coprire un periodo di almeno 9 mesi, (da giugno 2004 a febbraio 2005). La prima scadenza utile, decorso tale periodo, è quella del 30 aprile 2005. Il versamento è stato calcolato su 11 mesi:

$(38 \times 2,66) : 12 \times 11 = 92,66$ euro

Il pagamento a mesi differisce dal pagamento su base annua (che tiene conto di una riduzione del 3%); la tariffa per calcolare l'importo del bollo fino a 11 mesi è pari a euro **2,66** per ogni Kw di potenza (**2,93** in Veneto, Calabria e Campania – **2,87** nelle Marche).

ATTENZIONE:

In caso di acquisto di un'auto usata presso un rivenditore che ha utilizzato il regime di esenzione per il pagamento del bollo valgono le stesse regole stabilite per l'acquisto di auto nuove (le scadenze si calcolano dalla data di autentica notarile dell'atto di vendita).

1.4 - IL RINNOVO DEL BOLLO AUTO

Il rinnovo del bollo va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del pagamento precedente.

Tutti i pagamenti che scadono di giorno festivo o di sabato sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004, in Lombardia e in Piemonte il rinnovo (a partire dal 2005) va effettuato entro l'ultimo giorno dello stesso mese in cui è avvenuta l'immatricolazione. Per esempio, il rinnovo per un veicolo immatricolato a ottobre 2004 dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2005 e coprirà il periodo fino a settembre 2006.

1.5 - DOVE PAGARE IL BOLLO

Il pagamento può essere effettuato presso:

- **le delegazioni dell'ACI;**
- **le banche convenzionate** (solo nel Lazio, Lombardia e Toscana);
- **le agenzie pratiche auto convenzionate;**
- **i tabaccai**, compilando le apposite schede;
- **gli uffici postali**, compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente) che si trova in distribuzione presso gli sportelli.

I residenti nelle province autonome di Bolzano e Trento e i residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia e Toscana possono pagare la tassa automobilistica, utilizzando la carta di credito, attraverso una telefonata al numero 199.711.711 oppure collegandosi al sito www.aci.it. Il costo di questi servizi è uguale al 2 per cento della tassa dovuta oltre al costo dell'operazione.

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA	Num. C/C
ABRUZZO	1677
BASILICATA	8854
CALABRIA	7898
CAMPANIA	7807
EMILIA ROMAGNA	970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	4341
LAZIO	825000
LIGURIA	7179

LOMBARDIA	2238
MARCHE	9605
MOLISE	3863
PIEMONTE	4101
PUGLIA	3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	1099
SICILIA	784900
TOSCANA	7500
UMBRIA	7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma	9118
VENETO	5306
Provincia Autonoma BOLZANO	3392
Provincia Autonoma TRENTO	3384

1.6 - LE ESENZIONI PER I DISABILI

I disabili possono godere dell'esenzione permanente dal bollo auto (vedi capitolo V paragrafo 5.4).

1.7 - I VEICOLI ELETTRICI E A GAS

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori, azionati **con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni** a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo:

- per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina;

In Piemonte e Lombardia i veicoli elettrici e a gas godono dell'esenzione totale.

- per i motocicli ed i ciclomotori il bollo deve essere corrisposto per intero.

Le **autovetture e gli autoveicoli** ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente **con alimentazione a GPL o gas metano**, se conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti (91/441/CEE e 91/542/CEE e successive modificazioni), sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

1.8 - LE “VECCHIE” AUTO

Sono esenti dalla tassa automobilistica le autovetture e i motoveicoli, non adibiti ad uso professionale (scuola guida, noleggio da rimessa, ecc.), a decorrere dal trentesimo anno dall'immatricolazione o, se antecedente, dalla costruzione.

In Lombardia, l'esenzione decorre dal ventesimo anno; per i veicoli non iscritti nei registri storici la riduzione è subordinata alla regolarità con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico (bollino blu) e sulla revisione. Per i veicoli iscritti c'è l'esonero completo dal pagamento del bollo, purché il proprietario sia in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

Per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico (ad esempio quelli costruiti per le competizioni, per le partecipazioni a mostre ed esposizioni e per la ricerca tecnica ed estetica), individuati dall'ASI (Automotoclub Storico Italiano) e dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana), l'esenzione si applica dal ventesimo anno.

Se messi in circolazione su strade pubbliche, i veicoli storici sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa; il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell'anno, purché anteriormente alla messa in circolazione.

1.9 - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI ECOLOGICI

Gli **autoveicoli catalizzati, immatricolati dal 1° gennaio al 31 marzo 2003** sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica dovuta per gli anni **2004 e 2005**. L'agevolazione riguarda chi, nel suddetto periodo, ha rottamato un'auto non conforme alle direttive CEE per acquistarne una nuova, di potenza inferiore a 85 kw, in regola con la normativa anti inquinamento.

1.10 - PAGAMENTI TARDIVI

Nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa automobilistica entro la scadenza prevista, è possibile regolarizzare la violazione, versando **contestualmente alla tassa**:

- gli **interessi legali** (dal 1° gennaio 2004 il 2,5% annuo), calcolati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento omesso a quello dell'effettivo versamento;
- la **sanzione ridotta** del 3,75%, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni, del 6% se avviene entro un anno.

In assenza di regolarizzazione e nel caso in cui i pagamenti siano effettuati oltre l'anno, la sanzione viene applicata dall'ufficio nella misura del 30% della tassa dovuta (oltre agli interessi).

1.11 - I RIMBORSI

Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso in caso di :

- duplicazione di versamento;
- versamento in eccesso;
- versamento senza obbligo (ad esempio per un veicolo già in precedenza cancellato dal PRA).

La domanda di rimborso, redatta in carta libera, deve essere presentata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del versamento. L'ufficio preposto a ricevere le istanze cambia a seconda della regione e pertanto è opportuno verificarlo nei siti indicati in premessa.

Ad esempio, in Emilia Romagna la domanda deve essere indirizzata alla Regione - Direzione generale risorse finanziarie e strumentali, e presentata ad un qualsiasi ufficio dell'ACI.

1.12 - L'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE

Dal 1° gennaio 1999, è stata istituita l'Imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli, richieste al PRA. Le tariffe, determinate con decreto ministeriale del novembre 1998, possono essere aumentate dalle Province fino al 20%; l'intestatario del veicolo deve pertanto verificare quella applicata dalla sua Provincia di residenza.

L'IPT viene applicata in misura fissa (150,81 euro + eventuale maggiorazione provinciale):

- per gli atti di vendita soggetti ad IVA (ad esempio gli acquisti effettuati da un privato presso un concessionario) qualunque sia la potenza del veicolo;
- per gli atti di vendita relativi a veicoli con potenza inferiore a 53 Kilowatt.

L'IPT viene applicata in misura proporzionale per gli atti di vendita non soggetti ad IVA (ad esempio compravendita fra privati) relativi a veicoli con potenza superiore a 53 Kilowatt (es. per autovetture e autoveicoli **3,51 euro per ogni Kw** + eventuale maggiorazione provinciale).

II. I VEICOLI AZIENDALI: LE IMPOSTE SUL REDDITO

PREMESSA

Ai fini delle **imposte sul reddito**, la disciplina introdotta dalla Legge n. 449 del 1997 ha apportato numerose e rilevanti novità in materia di costi e quote di ammortamento relativi ai mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di imprese, arti, professioni.

È stato eliminato ogni riferimento alla cilindrata del veicolo (la normativa precedente distingueva tra autovetture di cilindrata superiore o meno ai 2000 centimetri cubici se con motore a benzina ovvero a 2500 centimetri cubici se con motore diesel). Tutte le tipologie di spese relative ai veicoli (impiego, custodia, manutenzione, riparazione ecc.) sono state unificate ed hanno tutte il medesimo trattamento tributario. La deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto **espressamente indicati nell'art. 164** del TUIR varia in relazione al tipo di veicolo e all'utilizzo che ne viene fatto; in particolare è possibile distinguere mezzi di trasporto i cui costi sono integralmente deducibili e altri i cui costi sono parzialmente deducibili.

Tutte le spese relative ai veicoli **non** disciplinati dall'art. 164 sono integralmente deducibili purchè sia rispettato **il principio dell'inerenza**. Il costo è inerente quando si riferisce (cioè, attiene) all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo concretamente svolta; non è inerente ed è quindi indeducibile quando soddisfa un bisogno "personale" dell'imprenditore o professionista.

Un notaio, ad esempio, non potrà mai dedurre, nemmeno parzialmente, i costi per l'acquisto e l'uso di un autocarro in quanto non è possibile riscontrare un rapporto di stretta inerenza tra l'attività svolta e l'acquisto effettuato.

Per il **codice della strada** i **VEICOLI** sono:
"tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall'uomo..."

Per la **legislazione fiscale** i **VEICOLI** si distinguono in:

- Autovetture - veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (dal 1° ottobre 1998 si considerano autovetture anche gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di cose e persone)
- Autocaravan - veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente
- Ciclomotori - veicoli a motore a due o tre ruote, di cilindrata non superiore a 50 cm³ se termico, sviluppanti una velocità su strada fino a 40 km/h, con sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente
- Motocicli - veicoli a motore a due ruote, rientranti nella più ampia categoria dei motoveicoli, destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente

**Disciplinati
dall'art.164 del Testo Unico
delle imposte dirette (TUIR)**

- Veicoli a motore diversi dai precedenti - autoveicoli per trasporto promiscuo, autobus, trattori stradali, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli ad uso speciale, ecc.

**NON Disciplinati
dall'art.164 del TUIR**

2.1 - DEDUCIBILITÀ INTEGRALE DAL REDDITO

Sono deducibili per intero **le spese e gli altri componenti negativi** relativi ai veicoli di cui all'art. 164 del TUIR utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, a condizione che gli stessi siano:

- utilizzati esclusivamente come **beni strumentali** nell'attività **propria** dell'impresa;

Beni strumentali

Sono quei beni cosiddetti ad utilità ripetuta, senza i quali l'attività non può essere esercitata. Si considerano tali, ad esempio, le auto utilizzate dalle imprese di noleggio, dalle scuole guida o dalle pompe funebri. Il costo non viene detratto interamente nel periodo di acquisto ma ripartito in più esercizi secondo la logica dell'ammortamento.

- **adibiti ad uso pubblico:** la destinazione ad uso pubblico viene riconosciuta attraverso un atto della Pubblica Amministrazione; rientrano ad esempio in questa categoria i veicoli utilizzati dal titolare della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi;
- **dati in uso promiscuo ai dipendenti:** è consentita la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi se i veicoli sono dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

È necessario che il veicolo sia utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d'imposta. In caso di acquisto o vendita nel corso di tale periodo il veicolo deve essere utilizzato dai dipendenti per la metà più uno dei giorni di effettivo possesso.

È invece irrilevante il fatto che l'utilizzo non avvenga in modo continuativo o che il veicolo sia sempre utilizzato dal medesimo dipendente.

La concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente deve essere provata con idonea documentazione (scrittura privata fra datore di lavoro e dipendente, clausola inserita in un contratto di lavoro, ecc).

ESEMPIO:

Costo dell'autovettura	Uso promiscuo al dipendente	Coeff.ammortamento
29.000 euro	8 mesi	25%
Ammortamento massimo previsto dal D.M. 31/12/88 (29.000 X 25%) 7.250		
Ammortamento integralmente deducibile 7.250		

ATTENZIONE

Alle auto ad uso pubblicitario si applicano le disposizioni previste per le autovetture con i limiti della deducibilità parziale, in quanto esse **non** sono beni strumentali ad utilizzo esclusivo (beni senza i quali l'attività non può essere svolta).

2.2 - DEDUCIBILITÀ PARZIALE DAL REDDITO

In caso di acquisto da parte di esercenti arti e professioni o impresa, per utilizzi diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.1, le spese relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori sono deducibili dal reddito nella misura del 50%.

Per i **soggetti che svolgono attività di agenzia o di rappresentanza di commercio** (indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che esercita tale attività: impresa individuale, associazione o società) **la percentuale è elevata all'80%**.

Accanto alla deducibilità parziale, sono anche previsti dei limiti massimi di deducibilità dei costi, diversi a seconda del veicolo e del tipo di spesa (acquisto, locazione, noleggio).

PER I PROFESSIONISTI

*Nell'ipotesi di esercizio in forma individuale la deducibilità parziale è consentita limitatamente ad **un solo veicolo** (un professionista che utilizza contemporaneamente un'autovettura ed un motociclo, non può dedurre le spese di entrambi i veicoli); nell'ipotesi di esercizio in forma associata la deducibilità è consentita limitatamente ad un veicolo per ogni socio o associato.*

2.2.1 - Acquisto

In caso di acquisto non si tiene conto della parte del costo eccedente:

AUTOVETTURE E AUTOCARAVAN	MOTOCICLI	CICLOMOTORI
18.075,99 euro (elevato a 25.822,84 euro per le autovetture degli agenti o rappresentanti di commercio)	4.131,66 euro	2.065,83 euro

Nel calcolo di tali limiti devono ricomprendersi anche gli oneri accessori di diretta imputazione (esempio IVA indetraibile).

I predetti limiti di deducibilità possono essere modificati con apposito decreto ministeriale, in considerazione delle variazioni dell'indice ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente.

ESEMPIO n. 1: AUTOVETTURA ACQUISTATATA DA UN PROFESSIONISTA

Costo dell'autovettura	spese di manutenzione	
30.000 euro	2.000 euro	
Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 ($30.000 \times 25\%$)	7.500,00	
Quota di ammortamento fiscalmente deducibile ($18.075,99 \times 25\% \times 50\%$)		2.259,50
Quota di spese deducibile ($2.000 \times 50\%$)		1.000,00
IMPORTO TOTALE DEDUCIBILE		3.259,50

Il regime di **limitata deducibilità** delle spese e degli altri componenti negativi si applica anche ai veicoli dati in **uso promiscuo ai dipendenti** per un periodo di tempo **inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta o di possesso**. In questo caso, la parte di spese e altri componenti negativi proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente è **deducibile per intero come spesa per prestazioni di lavoro**, anche nel caso in cui l'importo così determinato sia superiore a quello costituente reddito da **lavoro dipendente**.

ESEMPIO n. 2: AUTOVETTURA DATA IN USO PROMISCO AL DIPENDENTE

Costo dell'autovettura	Uso promiscuo al dipendente	
29.000 euro	4 mesi	
Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 ($29.000 \times 25\%$)	7.250,00	
Quota di ammortamento integralmente deducibile come spesa per prestazione di lavoro ($29.000 \times 25\% \times 4/12$)		2.416,67
Quota di ammortamento parzialmente deducibile (50% e nei limiti di costo) ($7.250 - 2.416,67$)	4.833,33	
Percentuale della quota di ammortamento rilevante ($18.075,99 : 29.000 \times 100$)	62,33%	
Quota di ammortamento rilevante ($4.833,33 \times 62,33\%$)	3.012,61	
Quota di ammortamento parzialmente deducibile ($3.012,61 \times 50\%$)		1.506,31
IMPORTO TOTALE DEDUCIBILE		3.922,98

Nell'ipotesi di veicoli dati in uso esclusivamente aziendale all'**amministratore** i costi e le spese sono parzialmente deducibili.

Se l'utilizzo è promiscuo (sia aziendale che personale):

- è deducibile per intero la parte dei costi corrispondente al reddito dell'amministratore (benefit);
- è parzialmente deducibile l'eccedenza di tali costi.

ESEMPIO N. 3: AUTOVETTURA DATA IN USO PROMISCO ALL'AMMINISTRATORE

Costo dell'autovettura	Spese di manutenzione	Benefit all'amministratore
25.000 euro	3.000 euro	4.500 euro
Ammortamento massimo previsto da D.M. 31/12/88 (25.000 x 25%)		6.250,00
Ammortamento fiscalmente rilevante (18.075,99 x 25%)		4.519,00
Spese fiscalmente rilevanti (3.000 + 4.519,00)		7.519,00
Deduzione integrale (benefit amministratore)		4.500,00
Deduzione parziale (7.519 – 4.500) x 50%		1.509,50
TOTALE IMPORTI DEDUCIBILI		6.009,50

2.2.2 - Locazione finanziaria

Se è stato stipulato un contratto di locazione finanziaria non si tiene conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondenti al costo dei suddetti veicoli che eccede i limiti indicati nel precedente punto 2.2.1.

Per l'autovettura in leasing valgono inoltre i seguenti principi:

- i canoni di locazione finanziaria devono essere assunti per l'importo risultante dal contratto di leasing, senza considerare l'importo stabilito per il riscatto;
- ai fini della proporzione, occorre considerare il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il veicolo dal fornitore;
- il costo sostenuto dal concedente deve assumersi al lordo dell'IVA, se tale imposta è per l'utilizzatore indetraibile;
- se il contratto ha decorrenza o si conclude nel corso dell'anno, i limiti devono essere ragguagliati all'anno;
- l'importo del canone di locazione è deducibile solo se la durata del contratto è superiore a 729 giorni, cioè pari almeno alla metà del periodo di ammortamento (4 anni).

ESEMPIO: CONTRATTO DI LEASING DELLA DURATA DI 4 ANNI (UTILIZZAZIONE DEL BENE 365 GIORNI)

Costo sostenuto dal concedente (compreso IVA)	Canoni di locazione previsti dal contratto (compreso IVA in quanto indetraibile)	
40.000 euro	50.000 euro	
Rilevanza ai fini fiscali dei canoni previsti da contratto (18.075,99 x 100 : 40.000)		45,19%
Ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo fiscalmente rilevante dell'autovettura (50.000 x 45,19%)		22.595,00
Ragguaglio ad anno (22.595,00 : 1460 x 365)		5.648,75
Totale canoni deducibili (5.648,75 x 50%)		2.824,37

2.2.3 - Noleggio

Se è stato stipulato un contratto di locazione o noleggio non si tiene conto della parte del costo eccedente:

AUTOVETTURE E AUTOCARAVAN	MOTOCICLI	CICLOMOTORI
3.615,20 euro	774,69 euro	413,17 euro

In caso di **contratti di noleggio “full service”** (contratti che prevedono unitamente alla locazione del veicolo anche l'effettuazione di prestazioni accessorie, quali ad esempio la manutenzione ordinaria, il pagamento dell'assicurazione, la sostituzione della vettura in caso di guasto) i limiti suddetti vanno riferiti unicamente al noleggio e non anche alle prestazioni accessorie; a tal fine il contratto deve indicare la quota riferibile alle spese per i servizi accessori.

Anche per le spese di noleggio, il costo fiscalmente rilevante va ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno; i limiti di importo possono mutare in dipendenza della variazione degli indici Istat.

ESEMPIO: CONTRATTO DI NOLEGGIO DELLA DURATA DI 60 GIORNI	
Costo sostenuto per il noleggio	
3.000 euro	
Costo deducibile ai fini fiscali	3.615,20
Costo del noleggio deducibile $(3.615,20 : 365 \times 60 \times 50\%)$	297,14

2.3 - ALTRI CASI DI DEDUCIBILITÀ

Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo

I costi dei veicoli immatricolati come **autoveicoli per trasporto promiscuo**, quindi **omologati prima del 1° ottobre 1998**, sono integralmente deducibili secondo il principio generale dell'inerenza.

Indipendentemente dall'immatricolazione si considerano autoveicoli per trasporto promiscuo quelli **“effettivamente e oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose”**.

Tale condizione è soddisfatta nei seguenti casi:

- veicoli con pianale di carico esterno;

- veicoli sprovvisti di sedili posteriori idonei al trasporto di persone;
- veicoli con superficie riservata al trasporto di cose uguale alla superficie per trasporto di persone.

In mancanza di questi requisiti i costi degli autoveicoli per il trasporto promiscuo sono deducibili, se inerenti, secondo i criteri di deducibilità parziale, quindi nel limite del 50% e per un importo massimo di 18.075,99 euro.

I veicoli **omologati a partire dal 1° ottobre 1998**, anche se destinati al trasporto di cose e persone, non vengono più classificati come “autoveicoli per trasporto promiscuo”. Infatti, i modelli conformi alla direttiva europea 98/14 riportano la classificazione fissa di “autovettura per trasporto di persone”; può essere inoltre indicata la vecchia classificazione “ad uso promiscuo” (AF) ora sostituita dalla denominazione “veicoli multiuso”, ma tale locuzione riguarda unicamente il codice della carrozzeria (ad esempio: berlina - AA, familiare - AC, Coupè - AD) e non la destinazione d'uso del veicolo.

Le spese e i componenti negativi relativi a questi veicoli sono deducibili secondo i principi generali precedentemente esposti per le autovetture: deduzione integrale se beni strumentali, deducibilità limitata negli altri casi.

Autocarri

Sono definiti dall'art. 54, comma 1, lettera d) del Codice della strada come “veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse”. I costi di tali veicoli sono integralmente deducibili in presenza di due presupposti:

- strumentalità del veicolo;
- utilizzo del veicolo nell'ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l'uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle stesse.

Autoveicoli ad uso speciale

Sono integralmente deducibili i costi relativi ad alcuni veicoli che per le caratteristiche tecniche e per l'utilizzo che ne viene fatto da parte dell'imprenditore o del professionista, vengono definiti “autoveicoli ad uso speciale”.

L'articolo 54, comma 1, lettera g) del Codice della strada, definisce autoveicoli ad uso speciale i veicoli muniti **permanentemente di particolari attrezzature**, destinati prevalentemente al trasporto proprio.

Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e il trasporto di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

L'art. 203 del regolamento di attuazione del Codice della strada elenca, in relazione alle particolari attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autovetture da immatricolare ad uso speciale (autospazzaneve, autopompe, autoveicoli per il soccorso stradale, autoambulanze, autofunebri, autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti, **autoveicoli ad uso ufficio**, autoveicoli per uso officina, autoveicoli per uso negozio, ecc.).

Autoveicoli ad uso ufficio - Si caratterizzano per la dotazione di specifiche attrezzature, in particolare:

- per essere muniti permanentemente di computer, fax, cellulare, classificatori, ecc.;
- per avere un impianto asservito alle apparecchiature stesse.

Le speciali attrezzature necessarie per l'uso ufficio devono essere mantenute nell'autoveicolo anche dopo l'immatricolazione.

L'immatricolazione dei veicoli ad uso ufficio è possibile solo in presenza di tre requisiti:

- 1) possibilità di occupare al massimo tre posti su unica fila durante la marcia;
- 2) la parte posteriore del mezzo deve costituire un vero e proprio ufficio con un'altezza minima interna di 1,80 m;
- 3) l'ufficio deve avere una porta di accesso all'esterno larga almeno 50 cm e una finestra di almeno 40 cm.

La piena deducibilità dei costi è riconosciuta in presenza di due presupposti:

- strumentalità dell'autoveicolo;
- il veicolo deve essere realmente utilizzato come ufficio mobile.

I vantaggi fiscali connessi all'uso speciale del veicolo possono essere riconosciuti solo nell'ambito di attività lavorative che richiedono in concreto l'uso di uffici amministrativi mobili, come tali suscettibili di essere spostati in occasione, ad esempio, di mostre, fiere, manifestazioni promozionali e commerciali in genere.

2.4 - LA CESSIONE DEL VEICOLO AZIENDALE

La cessione dei veicoli, per l'impresa, può determinare una plusvalenza (componente positivo del reddito) o una minusvalenza (componente negativo del reddito). Le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammortamento fiscale dedotto e l'ammortamento complessivamente effettuato.

ESEMPIO: ACQUISTO DA PARTE DI UN IMPRENDITORE DI UN'AUTOVETTURA PARZIALMENTE DEDUCIBILE			
Acquisto nell'anno 2001		Vendita nell'anno 2003	
36.000 euro		26.000 euro	
Anno	Valore in bilancio	Ammortamento massimo previsto dal D.M. 31/12/88	Ammortamento fiscale
2001	36.000,00	4.500,00 (36.000 x 12,50%)	1.129,75 (18.075,99 x 50% x 12,50%)
2002	31.500,00	9.000,00 (36.000 x 25%)	2.259,50 (18.075,99 x 50% x 25%)
2003	22.500,00		
Totali		13.500,00	3.389,25
Plusvalenza realizzata (26.000 - 22.500)			3.500,00
Rapporto tra l'ammortamento fiscale e l'ammortamento massimo previsto dal D.M. 31/12/88 (3.389,25 : 13.500,00 x 100)			25,10%
Plusvalenza rilevante ai fini fiscali (3.500 x 25,10%)			878,50

Contabilmente deve pertanto essere rilevata una plusvalenza pari a 3.500 euro; in sede di dichiarazione dei redditi l'impresa indicherà una variazione in diminuzione corrispondente alla differenza tra la plusvalenza civilistica e quella fiscale (3.500 – 878,50) pari ad euro 2.621,50.

2.5 - FRINGE BENEFIT - LAVORATORI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI

I veicoli aziendali (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, ciclomotori e motocicli) possono essere concessi al dipendente o all'amministratore per i seguenti usi:

- **Esclusivamente personale**

il compenso in natura da assoggettare a tassazione è dato dall'intero valore normale; per la determinazione del benefit si possono utilizzare le tariffe di noleggio a lungo termine;

- **Uso promiscuo**

il compenso in natura concorre a formare il reddito nella misura del 30% dell'importo del costo chilometrico calcolato su una percorrenza annua di 15.000 km (ragguagliabile se l'utilizzo avviene per periodi inferiori). Questo importo va calcolato in base al costo chilometrico d'esercizio desumibile dalle tabelle ACI aggiornate.

ATTENZIONE

Per l'anno 2004 le tabelle ACI sono state pubblicate sul S.O. n. 193 alla G.U. 19 dicembre 2003, n. 294.

La misura del compenso è determinata in base ad una presunzione assoluta ed è pertanto irrilevante l'effettiva percorrenza del veicolo.

Se l'autovettura assegnata non è presente nella tabella, occorre fare riferimento ad un'autovettura con le medesime caratteristiche.

Gli importi eventualmente corrisposti, al lordo dell'IVA, dall'assegnatario del veicolo, andranno a decurtare il fringe benefit.

ESEMPIO: AUTOVETTURA DATA IN USO PROMISCUO PER 200 GIORNI

Costo chilometrico di esercizio	Al dipendente è stata addebitata la somma di
0,6180 euro	500 euro + IVA
Fringe benefit rapportato al periodo di utilizzo (0,6180 x 15.000 x 30% : 365 x 200)	
	1.523,83
Valore del benefit [1.523,83 - (500 X 1.20)]	923,83

- **Esclusivamente aziendale**

si tratta dell'ipotesi in cui manca la formale procedura di assegnazione; il veicolo rimane pertanto nella disponibilità giuridica dell'azienda. L'utilizzo esclusivamente aziendale del veicolo non concorre a formare il reddito del dipendente/amministratore.

III. I VEICOLI AZIENDALI: L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

PREMESSA

La detrazione dell'IVA relativa all'acquisto, leasing o locazione di un veicolo e delle spese ad esso connesse (impiego, custodia, manutenzione e riparazione) può subire due tipi di limitazioni:

- la prima di **tipo oggettivo**, è riferita alla particolare natura del bene; occorre pertanto qualificare il veicolo in relazione alla classificazione contenuta nel Codice della strada (quanto indicato nella carta di circolazione dovrà essere congruente con le caratteristiche del veicolo e la destinazione effettiva). È inoltre opportuno distinguere se i veicoli sono:

Adibiti ad uso pubblico	Oggetto dell'attività propria dell'impresa	Destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell'attività
Si ha quando un veicolo viene utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di terzi. Un veicolo è adibito ad uso pubblico quando si ha un riconoscimento di tale impiego attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione (ad esempio i veicoli utilizzati in un'attività di servizio taxi).	Si intendono quei beni il cui impiego qualifica e realizza l'attività normalmente ed abitualmente esercitata. Si tratta quindi dell'attività di commercio, noleggio, locazione finanziaria di veicoli.	Si intendono quei beni impiegati esclusivamente come mezzo per l'esercizio dell'attività e, pertanto, diversamente dai precedenti, inidonei a qualificare la natura dell'attività svolta. Si tratta ad esempio dei veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto.

- la seconda, di **tipo soggettivo**, riguarda la tipologia delle operazioni nelle quali il bene viene impiegato: esenti, non imponibili, escluse dal campo IVA o anche estranee all'esercizio dell'attività (ad esempio uso privato). In questi casi, pur in assenza di limitazioni oggettive, la detrazione può essere preclusa o ridotta. Occorre pertanto determinare in quale misura il veicolo è utilizzato nel contesto di operazioni soggette al tributo o di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta, in modo da calcolare la quota detraibile.

3.1 - INDETRAIBILITÀ DI TIPO OGGETTIVO

L'indetraibilità oggettiva può essere **totale o parziale**.

INDETRAIBILITA' TOTALE	È prevista per gli autoveicoli e motoveicoli indicati nella tabella B lettere e) ed f) (relativa ai cosiddetti beni di lusso) allegata al DPR 633/72: e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone con motore di cilindrata superiore a 2.000 cc (2.500 se diesel); f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc.
Precisazioni: L'IVA è totalmente detraibile se i beni sopra indicati rientrano nell'attività propria dell'impresa (ad esempio il concessionario d'auto e di moto) o, per quanto riguarda gli autoveicoli (di qualsiasi cilindrata), anche se sono beni esclusivamente strumentali. L'IVA è sempre indetraibile per i professionisti.	
INDETRAIBILITA' PARZIALE al 90% (50% per i veicoli con propulsore non a combustione interna, quali i motori elettrici)	Autovetture (sono ricompresi anche gli autoveicoli per trasporto promiscuo omologati <u>dopo</u> il 1° ottobre 1998) di qualsiasi cilindrata; Motocicli non di lusso (fino a 350 cc); Ciclomotori; Autoveicoli ad uso promiscuo, omologati come tali prima del 1° ottobre 1998, non carrozzati a pianale e cassone o a furgone di qualsiasi cilindrata.
Precisazioni: L'IVA è totalmente detraibile se i beni sopra indicati sono: • Adibiti ad uso pubblico (es. taxi); • Oggetto dell'attività propria dell'impresa; • Acquistati da agenti e rappresentanti.	

Nei casi di indetraibilità parziale, l'**IVA sui costi accessori** (manutenzione, riparazione e carburanti) **resta totalmente indetraibile** (con l'eccezione degli agenti e rappresentanti).

La parziale detraibilità IVA provoca effetti anche sul costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito. Infatti, il 90% dell'IVA pagata per l'acquisto di un'autovettura non è ammessa in detrazione nel periodo di competenza ma concorre alla formazione del costo deducibile.

ESEMPIO: ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA		
Costo di acquisto	Imponibile	IVA
15.000 euro	12.500 euro	2.500 euro
Iva detraibile (2.500 x 10%)		250 euro
Costo rilevante ai fini IRPEF 12.500 + (2.500 x 90%)		14.750 euro

Inoltre, per le cessioni di veicoli per i quali sia stata operata la detrazione parziale, l'IVA deve essere applicata sulla parte di base imponibile corrispondente alla percentuale di detrazione operata.

ESEMPIO: VENDITA DI UN'AUTOVETTURA PER EURO 10.200, ACQUISTATA CON IVA DETRAIBILE AL 10%

Descrizione	Importo	IVA
Parte imponibile al 20%	1.000 euro	200 euro
Parte esclusa	9.000 euro	FUORI CAMPO IVA
Totale fattura		10.200 euro

3.2 - DETRAIBILITÀ TOTALE

Per i veicoli diversi da quelli sopra indicati, ad esempio per gli autocarri o gli autoveicoli ad uso speciale, non opera alcuna limitazione oggettiva; pertanto, in assenza di limitazioni di tipo soggettivo, l'IVA pagata al momento dell'acquisto, leasing o locazione, ma anche quella relativa ai carburanti, lubrificanti, spese autostradali, spese di impiego e custodia, manutenzione e riparazione, è totalmente detraibile.

IV. I VEICOLI AZIENDALI: LA SCHEDA CARBURANTE

Per ciascun veicolo a motore, utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa, dell'arte e della professione, deve essere predisposta la scheda carburante. Il veicolo deve essere intestato al soggetto passivo d'imposta ovvero posseduto a titolo di noleggio, leasing, comodato e simili.

La scheda deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione (benzina normale, verde o super; miscela di carburante e lubrificante; gasolio, gas metano o GPL) effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Essa costituisce:

- un documento valido sia per la detrazione dell'IVA, sia per la documentazione del costo ai fini delle imposte sul reddito;
- un'eccezione al principio generale secondo cui per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura.

In tutti gli altri casi (ad esempio acquisti di lubrificanti, di carburante destinato a motori fissi quindi non destinato all'autotrazione, o di acquisti effettuati fuori degli impianti stradali di distribuzione) continua ad applicarsi la disciplina della fatturazione, a richiesta del cliente. La predisposizione della scheda può essere a periodicità mensile o trimestrale; la scelta non è collegata a specifiche opzioni né al volume d'affari. La trimestralità della scheda ha infatti l'unico scopo di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni da parte di contribuenti che nell'arco di un mese effettuano solo pochi rifornimenti.

La scheda deve contenere:

- gli estremi d'individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero di telaio);
- il nome della ditta, la sua denominazione o ragione sociale, nome e cognome se trattasi di persone fisiche;
- il domicilio fiscale;
- il numero di partita IVA del soggetto acquirente il carburante;
- l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero.

Per i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, che hanno nominato un rappresentante fiscale, la scheda deve contenere gli estremi d'individuazione del veicolo, i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato.

L'annotazione dei dati relativi al rifornimento di carburante deve essere effettuata dall'addetto alla distribuzione di carburante, il quale dovrà indicare sulla scheda dell'acquirente:

- la data del rifornimento;
- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;

- la denominazione, ragione sociale o cognome e nome dell'esercente e l'ubicazione dell'impianto di distribuzione. Questi dati possono essere riportati anche con l'apposizione di un timbro;
- la firma per convalida della regolarità dell'operazione d'acquisto.

Non è necessario indicare il tipo e la quantità di carburante acquistato; tuttavia, prima di registrare la scheda nel libro degli acquisti l'intestatario del mezzo di trasporto, **utilizzato nell'esercizio d'impresa**, deve annotare sulla scheda il numero di chilometri che si può rilevare, alla fine del mese o del trimestre, dal contachilometri esistente nel veicolo.

Non si tratta quindi di dichiarare i chilometri percorsi, ma semplicemente di rilevare, e di riportare sulla scheda, lo scostamento dalla rilevazione precedente rispetto a quella relativa al periodo considerato.

Tale obbligo non sussiste per gli esercenti arti o professioni.

Il gestore dell'impianto stradale di distribuzione deve annotare l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili e delle operazioni esenti entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate e con riferimento a tale giorno.

L'acquirente deve numerare le schede carburanti ed annotarle nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale fa valere il diritto alla detrazione della relativa imposta.

V. LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

PREMESSA

Le agevolazioni previste per i disabili sono:

- L'IVA agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuove che usate;
- la possibilità di detrarre ai fini Irpef il 19% delle spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99 euro;
- l'esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- l'esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

5.1 - CHI NE HA DIRITTO E PER QUALI VEICOLI

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

Particolarità	
1. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni	La condizione di handicap grave <u>deve</u> essere certificata con verbale dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso la ASL (di cui all'art. 4 della legge 104/1992)
2. disabili con ridotte o impedito capacità motorie	Il veicolo <u>deve essere adattato</u> alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Rientrano anche gli adattamenti di serie (es. cambio automatico) purché prescritti dalla Commissione Medica Locale competente per l'accertamento della idoneità alla guida. Gli adattamenti debbono sempre risultare dalla carta di circolazione
3. disabili con handicap psichico o mentale titolari di indennità di accompagnamento	La condizione di handicap grave <u>deve</u> essere certificata con verbale dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 104/1992 presso la ASL. Non c'è l'obbligo di adattare il veicolo; il disabile deve essere titolare di una indennità di accompagnamento. Sono quindi esclusi i disabili intellettivi titolari di indennità di frequenza
4. non vedenti e sordomuti	Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motocarrozzette e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione

Può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un reddito complessivo annuo inferiore a **2.840,51** euro. Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esen-

ti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento) gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili. Nel caso in cui venga superato tale limite è necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, che i documenti di spesa siano intestati al disabile (e non al suo familiare).

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:

- autovetture e autoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile;
- autocaravan (solo la detrazione Irpef);
- motocarrozzette (escluse quelle per i non vedenti e i sordomuti);
- motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile (esclusi quelli per i disabili di cui al punto 4).

5.2 - LE AGEVOLAZIONI IVA

L'aliquota ridotta del 4% per l'acquisto di veicoli, si applica, senza limiti di valore, una sola volta nel corso di un quadriennio che decorre dalla data di acquisto del veicolo, salvo il caso in cui il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico.

L'aliquota agevolata si applica, oltre che per l'acquisto, anche per:

- le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali dei disabili;
- le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori “esclusivamente” e “strettamente” connessi alla realizzazione degli adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui sia fiscalmente a carico.

L'agevolazione **non spetta per l'acquisto di veicoli** che, anche se adattati per il trasporto di persone disabili, sono di **proprietà di enti pubblici o privati, società, associazioni, cooperative**.

L'applicazione dell'aliquota IVA agevolata è consentita alle prestazioni di adattamento effettuate sui veicoli acquistati per essere utilizzati dai portatori di handicap, anche se essi superano i limiti di cilindrata sopra indicati.

La documentazione da presentare

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata occorre produrre al Concessionario o Rivenditore:

- fotocopia della patente di guida “speciale”, o fotocopia del foglio rosa “speciale”, (solo per i disabili che guidano) e/o fotocopia del certificato di prescrizione degli adattamenti (solo per chi ha questo obbligo), rilasciata dalla Commissione Medica per le patenti “speciali”;
- certificazione attestante l'handicap o l'invalidità, rilasciata da una commissione pubblica deputata

all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria dell'handicap. Ai disabili psichici o mentali trasportati è richiesto anche il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore non è stato effettuato nessun acquisto e/o importazione di un veicolo in regime di IVA agevolata o in alternativa certificato di cancellazione del precedente veicolo rilasciato dal PRA (pubblico registro automobilistico);
- fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione in tal senso, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo;
- chi è munito di foglio rosa "speciale" entro un anno deve produrre la fotocopia della patente di guida "speciale".

Obblighi del venditore

Per ogni cessione effettuata, il venditore del veicolo è tenuto ad emettere la relativa fattura anche quando non richiesta dal cliente. Sulla fattura devono essere annotati gli estremi della norma che concede i benefici in esame. Inoltre, entro 30 giorni dalla data della cessione, deve comunicare al competente ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la data di effettuazione dell'operazione, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, la residenza dell'acquirente e, se diversa, del soggetto portatore di handicap.

5.3 - LE AGEVOLAZIONI IRPEF

Indipendentemente dalla cilindrata, la detrazione del 19% spetta per **un solo veicolo** nel corso di quattro anni e nel limite di importo di euro 18.075,99. Non è necessario il possesso di patente di guida, sia da parte del disabile che del contribuente cui risulta a carico. Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alternativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari importo. È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo risulti precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta, sempre entro il limite di euro 18.075,99 al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, oltre che per l'acquisto di veicoli, spetta anche per:

- le riparazioni, escluse quelle di manutenzione ordinaria;
- le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l'acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento.

Sono esclusi i costi di esercizio: carburante, lubrificante e premio assicurativo. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo.

Come usufruire dell'agevolazione

Per usufruire della detrazione del 19% non occorrono particolari adempimenti. La spesa sostenuta deve essere indicata nel modello 730 (quadro E) o nel modello UNICO (quadro RP).

La documentazione relativa alla spesa sostenuta e la certificazione medica attestante l'invalidità devono essere conservate dal contribuente ed esibite agli uffici finanziari solo su eventuale richiesta.

5.4 - ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'agevolazione spetta con i limiti di cilindrata previsti per le agevolazioni IVA (2000 centimetri cubici, se a benzina, ovvero 2800 centimetri cubici, se con motore diesel). Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione l'auto deve essere adattata. Se il disabile possiede più veicoli l'esenzione spetta per un solo veicolo che potrà essere scelto dall'interessato. La targa dovrà essere comunicata all'Ufficio tributi della Regione.

Tuttavia, nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione dell'istruttoria delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell'ACI.

In Emilia Romagna e in Lombardia, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla legge n. 104/92, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità purché in possesso del certificato di gravità dell'handicap rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

Adempimenti dell'acquirente

Il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, occorre produrre **all'ufficio competente**, anche tramite raccomandata A.R., la documentazione indicata nel paragrafo relativo all'agevolazione IVA (esclusa la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al mancato acquisto, nel corso del quadriennio, di un altro veicolo agevolato).

Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Adempimenti dell'ufficio

L'ufficio che riceve le richieste di esenzione dal pagamento del bollo deve:

- trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria i dati contenuti (protocollo e data, targa e tipo di veicolo, codice fiscale del richiedente e del familiare di cui è eventualmente a carico);
- comunicare al richiedente l'esito dell'istanza di esenzione, sia se è positivo sia se è negativo.

5.5 - ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

Parallelamente all'esenzione dal bollo auto i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione però, di non vedenti e sordomuti) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova sia nella trascrizione di un passaggio di proprietà di un'auto usata.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

APPENDICE

I QUESITI PIÙ FREQUENTI

Agenti e rappresentanti di commercio

- D.** La detrazione integrale dell'IVA prevista per gli agenti e rappresentanti di commercio trova applicazione anche nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria?
- R.** *Sì. L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 34/E del 13/02/2003 ha precisato che la detrazione integrale IVA per gli agenti e rappresentanti di commercio trova applicazione anche nel caso in cui l'attività venga svolta in forma collettiva.*
- D.** Una società di persone che esercita l'attività di agente di commercio utilizza per l'esercizio dell'attività più autovetture. La deducibilità dei costi prevista, ai fini Irpef, dall'art. 164 del TUIR è applicabile ad una sola autovettura o a tutto il "parco macchine utilizzato dalla società"?
- R.** *La deducibilità dei costi relativi alle autovetture è applicabile a tutti i veicoli utilizzati dalla società, in quanto sia l'art. 164 del TUIR che i successivi documenti di prassi, contrariamente a quanto avviene per gli esercenti arti o professioni, non pongono limitazioni in merito al numero di veicoli utilizzati per l'esercizio dell'impresa.*
- D.** La detrazione integrale dell'IVA spetta all'agente di commercio se l'autovettura è utilizzata anche per fini estranei alla sua attività di impresa (es. per uso personale o familiare)?
- R.** *No, in tal caso l'agente o il rappresentante, già in sede di acquisto, può effettuare una valutazione prospettica del futuro impiego dei mezzi e detrarre solo in parte l'imposta, distinguendo, in maniera analitica, la quota parte dell'imposta relativa all'impiego dell'autovettura nell'attività di impresa.*

Autoveicoli ad uso ufficio

- D.** Quali sono le condizioni per poter fruire della detrazione totale dell'IVA e della deducibilità totale dei costi sostenuti relativi ad un veicolo omologato "ad uso ufficio"?
- R.** *Ai fini IVA la detrazione totale spetta soltanto e nella misura in cui sussista una necessaria correlazione tra l'acquisto del veicolo omologato ad uso speciale ed il successivo utilizzo per realizzare operazioni imponibili.*

Ai fini delle imposte dirette il veicolo deve essere inerente all'attività di impresa e deve essere utilizzato effettivamente ad uso ufficio.

Si rammenta che l'utilizzo del veicolo ad uso ufficio deve essere esclusivo, non essendo consentito un uso promiscuo dello stesso (ad esempio per il semplice trasporto di persone o cose).

Autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente

D. In che misura sono deducibili, ai fini Irpef, le spese di un'autovettura assegnata ad un dipendente per la maggior parte dell'anno e successivamente assegnata ad un dipendente diverso?

R. *Le spese relative a tale autovettura sono interamente deducibili. L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998 ha precisato che, ai fini del computo della durata dell'utilizzo non è necessario che esso sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.*

D. In che misura sono deducibili le spese dell'autovettura acquistata in corso d'anno e concessa successivamente in uso promiscuo al dipendente?

R. *Le spese sono deducibili per l'intero ammontare a condizione che il bene sia concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell'acquisto al termine del periodo d'imposta.*

Acquisto di un autocarro da parte di un professionista

D. Un lavoratore autonomo necessita di un autocarro per il trasporto di attrezzature per lo svolgimento della propria attività di natura tecnica. L'IVA relativa all'acquisto, alla manutenzione e a spese varie che riguardano il veicolo è integralmente detraibile?

R. *Sì, purché sussista il rapporto di inerenza o strumentalità tra il bene acquistato e l'esercizio dell'attività (art.19 del DPR. n.633/1972).*

Contratto di noleggio full service

D. Nel caso di noleggio di un'autovettura la parziale detraibilità IVA del 10% concerne esclusivamente i canoni di noleggio o si estende anche alle altre prestazioni accessorie (es. spese per la fornitura di carburante, riparazione e manutenzione del veicolo)?

R. *La detrazione parziale IVA del 10% spetta limitatamente al canone di noleggio poiché le prestazioni accessorie esulano dal contenuto del contratto di noleggio.*

Per tali prestazioni l'IVA risulta indetraibile al 100%.

D. La detrazione parziale dell'IVA al 10% relativa a canoni di noleggio opera anche in presenza di contratti di breve durata?

R. *Sì. L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 58/E del 18/06/2001 ha precisato che è irrilevante la durata temporale del contratto per il quale si determina la disponibilità del veicolo.
La detrazione parziale opera quindi anche nel caso di noleggio di breve durata (ad esempio un solo giorno).*

Agevolazioni per i disabili

D. Il coniuge di una disabile ha sostenuto la spesa per l'acquisto di un'autovettura dotata di cambio automatico. Può beneficiare della detrazione del 19% ai fini Irpef prevista specificatamente per i disabili?

R. *Sì, purchè la moglie disabile, non avendo un reddito superiore ad euro 2.840,51 risulti fiscalmente a carico del marito.*

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI E DETRAIBILITÀ DELL'IVA: QUADRO RIASSUNTIVO

Utilizzo		Mezzi		Costi accessori	
		Autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori		Manutenzione, riparazione, carburanti, custodia etc.	
		Deduz. redditi	Detraz. IVA	Deduz. redditi	Detraz. IVA
Acquisto	Utilizzo esclusivo come bene strumentale o adibiti a uso pubblico	Totale	Totale	Totale	Totale
Leasing		"	"	"	"
Noleggio		"	"	"	"
Acquisto	Inerenti all'attività dell'impresa, arte o professione	50% con limiti (*)	10%	50%	No
Leasing		50% con limiti di canone proporzionali ai limiti (*)	10%	50%	No
Noleggio		50% con limiti (*)	10%	50%	No
Acquisto	Uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta	Totale	10%	Totale	No
Leasing		Totale	10%	Totale	No
Noleggio		Totale	10%	Totale	No
Acquisto	Uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d'imposta	Totale per il periodo promiscuo, oltre al 50% con limiti d'importo (*)	10%	Totale per il periodo promiscuo oltre 50%	No
Leasing		Totale per il periodo promiscuo, oltre al 50% limiti proporzionali	10%	Totale per il periodo promiscuo oltre 50%	No
Noleggio		Totale per il periodo promiscuo, oltre al 50% limiti d'importo (*)	10%	Totale per il periodo promiscuo oltre 50%	No
Acquisto	Uso promiscuo agli amministratori	Deducibilità = benefit con limiti (*), oltre al 50% con limiti (*)	10%	Deducibilità = benefit, oltre al benefit 50%	No
Leasing		Deducibilità = benefit con limiti (*), oltre al 50% con limiti (*)	10%	Deducibilità = benefit, oltre al benefit 50%	No
Noleggio		Deducibilità = benefit con limiti (*), oltre al 50% con limiti (*)	10%	Deducibilità = benefit, oltre al benefit 50%	No

* Per i limiti d'importo si veda la tabella successiva.

segue: **Quadro riassuntivo**

Utilizzo		Mezzi		Costi accessori	
		Veicoli non a motore, veicoli ad uso promiscuo, veicoli ad uso speciale, autocarri, autobus ecc.		Manutenzione, riparazione, carburanti, custodia ecc.	
		Deduz. redditi	Detraz. IVA	Deduz. redditi	Detraz. IVA
Acquisto	Inerente	Totale	Totale	Totale	Detrazione totale
Leasing		"	"	"	"
Noleggio		"	"	"	"
Acquisto	Non inerente	Non deducibile	No	Non deducibile	No
Leasing		Non deducibile	No	Non deducibile	No
Noleggio		Non deducibile	No	Non deducibile	No

Deducibilità dei costi e detraibilità dell'IVA: limiti di importo

Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di acquisto			
Autovetture e autocaravan	Autovetture di agenti (o rappresentanti di commercio)	Motocicli	Ciclomotori
18.075,99 euro	25.822,84 euro	4.131,66 euro	2.065 euro
Deducibilità parziale - Limiti di importo in caso di noleggio			
Autovetture e autocaravan	Motocicli	Ciclomotori	
3.615,20 euro	774,69 euro	413,17 euro	

GLI AGENTI DI COMMERCIO: SCHEMA RIEPILOGATIVO**Tipo di veicolo**

Autovetture di qualsiasi cilindrata, motocicli, ciclomotori.

Deducibilità dei costi ai fini delle imposte sul reddito	Detraibilità dell'IVA
80% con i limiti d'importo	100% con l'eccezione dei motocicli di cilindrata superiore a 350 cc.

Precisazioni

Imposte sul reddito	IVA
L'elevazione del limite d'importo ad euro 25.822,84 si applica solo all'acquisto (e locazione finanziaria) di autovetture. I promotori finanziari sono assimilati agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti nell'apposito albo agenti e rappresentanti.	Nel caso di uso promiscuo (cioè anche privato) resta indetraibile la quota destinata all'uso personale. La detraibilità al 100% si applica solo agli agenti e rappresentanti iscritti al relativo albo e non agli intermediari che svolgono tale attività in via occasionale (es. periti assicurativi) Resta indetraibile l'IVA relativa ai pedaggi autostradali.

PER SAPERNE DI PIÙ

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 54 Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada)

Art. 203 Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento)

Art. 17 Legge del 27 dicembre 1997 n. 449

CAPITOLO I – LE TASSE AUTOMOBILISTICHE

Articolo 56 Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Art. 2 Decreto Ministeriale del 18 novembre 1998 n. 462

Decreto del 27 novembre 1998 n. 435

Art. 63 Legge 21 novembre 2000 n. 342

Art. 2 comma 8 Decreto Legge dell'8 luglio 2002 n. 138

Leggi regionali

Circolare n. 122/E dell'11 maggio 1998

Circolare n. 2/E del 2 gennaio 2002

Risoluzione n. 126/E del 4 ottobre 2004

Sito internet dell'Aci www.aci.it

Siti regionali

CAPITOLO II – I VEICOLI AZIENDALI: LE IMPOSTE SUL REDDITO

Art. 9 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917

Art. 164 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917

Decreto ministeriale 31 dicembre 1988

Decreto dirigenziale Dipartimento trasporti terrestri del 10 dicembre 2002

Risoluzione n. 267/E dell'11 novembre 1995

Circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997

Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997

Circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998

Istruzioni per la compilazione Modello unico

Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998

Risoluzione n. 179/E del 12 novembre 2001

Circolare n. 50/E del 12 giugno 2002

Risoluzione n. 244/E del 23 luglio 2002

CAPITOLO III – I VEICOLI AZIENDALI: L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Artt. 19, 19/bis e 19/bis/1 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633

Art. 2 comma 17 Legge del 24 dicembre 2003 n. 350

Circolare n. 25 del 3 agosto 1979

Risoluzione n. 430330 del 15 marzo 1993

Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997

Circolare n. 188/E del 16 luglio 1998

Circolare n. 7/E del 26 gennaio 2001

Circolare n. 58/E del 18 giugno 2001

Circolare n. 34/E del 13 febbraio 2003

CAPITOLO IV – I VEICOLI AZIENDALI: LA SCHEDA CARBURANTE

Decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997 n. 444

Circolare n. 205/E del 12 agosto 1998

CAPITOLO V – LE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

Articolo 1 commi 1 e 2 Legge 97 del 1986

Articolo 53 (comma 1) e articolo 54 (comma 1) Decreto Legislativo 285 del 1992

Articolo 3 comma 3 Legge del 5 febbraio 1992 n. 104

Art. 8 Legge 27 dicembre 1997 n. 449

Art. 50 Legge 21 novembre 2000 n. 342

Articolo 30 comma 7 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388

Circolare n. 186/E del 15 luglio 1998

Circolare n. 197/E del 31 luglio 1998

Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 punto 2.3.5

Circolare n. 46/E dell'11 maggio 2001

Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili consultando il sito Internet dell'Agenzia: www.agenziaentrate.gov.it.